









CONVENZIONE PER C	OLLABORAZIONE SCIENTIFICA
	TRA
L'Università degli Studi di Milano	<b>p-Bicocca</b> , con sede legale in Milano, Piazza
dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc.	e P.IVA 12621570154, ai fini del presente atto
rappresentata dal Direttore del Dipa	rtimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra
Prof. Claudio Greco, giusta delega	con Decreto Rettorale n. 3752 prot n. 0416116
del 02/10/2024 vista la Determina	Dirigenziale n. 962/2025 prot 111521/2025 del
21/02/25	
(di seguito denominata UNIVERSITA	À);
	E
Pinacoteca di Brera - Biblioteca	Nazionale Braidense (di seguito, per brevità,
"Pinacoteca"), C.F. n° 97725670158	con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p.20121),
pec.pin-br@cultura.gov.it, rappreser	tata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi
quale proprio rappresentante legale	pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai
fini del presente atto presso la sede	del Museo;
di seguito collettivamente definite "le	Parti", singolarmente "la Parte";
Vista la Legge 241/90 specie gli art	1 e 15
Considerati gli art 112, 118 e 119 dl	Codice dei Beni Culturali di cui al D.lgs 42/2004
Visti gli art. 8 co. 1 e art 134 del D.lg	s 63/2023
F	PREMESSO
- che la Pinacoteca è istituto di	livello dirigenziale generale del Ministero della
Cultura e persegue finalità di	valorizzazione e tutela dei complessi museali a
esso affidati;	
- che la Pinacoteca gode di pie	ena e speciale autonomia tecnico scientifica,











Biblioteca Nazionale Braidense

gestionale, organizzativa, contabile ed operativa in virtù della normativa	
ministeriale museale di cui all'art. 3 co.6° lett. b); art. 24 co. 3 lett. a) n° 2 e co.	
7° del DPCM n° 57 del 15 marzo 2024, quale articolazione del Dipartimento	
Valorizzazione del Ministero della Cultura;	
- che l'Università, tramite il Dipartimento di Dipartimento di Scienze dell'Ambiente	
e della Terra, svolge attività di studio e di ricerca nel settore del Chimica	
dell'Ambiente e dei Beni Culturali;	
- che la Pinacoteca e l'Università intendono instaurare una collaborazione al fine	
di svolgere attività di studio e ricerca relativa allo studio degli effetti dei	
microinquinanti atmosferici nell' ambito dei beni culturali;	
- che lo studio suddetto è finalizzato a perfezionare le condizioni di tutela e	
valorizzazione del monumento sia attraverso apporti scientifici innovativi per la	
redazione di un progetto per il miglioramento del trattamento dell'aria all'interno	
degli ambiti museali, sia attraverso l'individuazione di protocolli e strumenti	
finalizzati alla rimozione del particolato atmosferico e dei microinquinanti gassosi	
presenti negli ambiti museali, aspetto di rilevanza comune che permetterà la sua	
applicazione anche in altri ambiti museali;	
- che la presente Convenzione vuole regolare la realizzazione di un interesse	
pubblico effettivamente comune ai partecipanti, che consiste nella conservazione	
preventiva, programmata e sostenibile del patrimonio culturale, interesse	
comune sia per la sua rilevanza collettiva, sia perché consente di valorizzare	
l'esperienza che entrambi gli enti hanno maturato su questo tema durante una	
collaborazione ormai pluriennale;	
- che la collaborazione sarà regolata nell'ambito di una Convenzione ai sensi	
dell'Art. 15 L. 241/90	













## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse	
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	9
Convenzione.	
Articolo 2 - Oggetto	
L'Università e la Pinacoteca convengono di stabilire un rapporto di collaborazione	è
scientifica nel settore della Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali al fine d	i
conoscere e ridurre l'impatto degli inquinanti atmosferici negli ambiti museali della	à
Pinacoteca di Brera. L'Università e la Pinacoteca opereranno attraverso lo studio	)
della composizione chimica del particolato atmosferico e dei microinquinanti gassos	i
presenti sia all'interno degli spazi espositivi individuati, sia all'esterno. Le parti, c	i
comune accordo e congiuntamente, definiranno i protocolli di lavoro di attuazione	9
del programma di studio e di ricerca ed effettueranno la valutazione dei risultati de	1
programma stesso. Il programma di studio e di ricerca, come individuate	)
nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione (Allegato A), definisce gli obiettivi	<b>&gt;</b>
gli scopi del progetto, le proprietà e le applicazioni da ricercare e verificare. Le attivit	à
oggetto della collaborazione si concluderanno con la predisposizione, a cura delle	<b>&gt;</b>
Parti, di una relazione sui risultati conseguiti.	
Articolo 2 bis - Attività didattiche	
In virtù della presente convenzione, la Pinacoteca contribuirà allo svolgimento di	
attività didattiche dell'Università nell'ambito del settore di ricerca di cui all'art. 2.	
A tale scopo la Pinacoteca si renderà disponibile:	
- a mettere a disposizione dell'Università competenze per la didattica dei Corsi	
di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi	
di Perfezionamento e dei Master dell'Università;	
	I .













- a favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage formativi, di	
elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;	
- a collaborare con l'Università affinché le competenze dei laureati nei settori	
di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del	
lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche	
attività di formazione;	
- a rendere accessibile per studenti, personale docente e ricercatore	
dell'Università, le proprie strutture di cui in allegato (All. B) al fine di	
completare la formazione accademica e professionale di studenti,	
specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete	
circostanze.	
Detto contributo del contraente nello svolgimento di attività didattiche dovrà	
avvenire nel rispetto dei Regolamenti universitari vigenti in materia.	
Le parti potranno altresì organizzare seminari, conferenze, incontri su temi specifici,	
da concordarsi tra le parti.	
Articolo 3 – Responsabili scientifici della convenzione	
L'Università indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione il Prof.	
Ezio Giovanni Bolzacchini, associato confermato presso il Dipartimento di Scienze	
dell'Ambiente e della Terra dell'Università.	
La Pinacoteca indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione	
l'Arch. Chiara Rostagno, in qualità di referente scientifico per la valorizzazione degli	
ambiti museali della Pinacoteca di Brera	
L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti	
dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.	
Articolo 4 - Strutture, attrezzature e risorse	













## utilizzate per la realizzazione del Programma di Studio e di Ricerca

,	
Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione la Pinacoteca e	
l'Università renderanno accessibili i laboratori, le attrezzature e il personale	
necessari, descritti nell'allegato B alla presente convenzione, della quale è da	
considerarsi parte integrante.	
Articolo 5 – Segretezza	
Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e	
confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire	
all'altra per la realizzazione del programma di studio e di ricerca e fornita per mezzo	
di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a	
seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di	
seguito, "informazioni confidenziali").	
Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per	
iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate	
verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente	
contrassegnate come confidenziali.	
I contraenti si impegnano a:	
mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non	
rivelarli a terzi;	
limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al	
programma di studio e di ricerca e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad	
altro;	
assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali	
all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente	













coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del programma di studio e di ricerca; assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca. Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori. Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del programma di studio e di ricerca ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7. Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica La valutazione tecnica, scientifica, applicativa e inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui al precedente art. 3, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how e di ogni diritto di proprietà intellettuale dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni a essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. L'eventuale utilizzo, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accodo, del pre-existing know-how e di ogni diritto di proprietà intellettuale di titolarità di una Parte non si intende come concessione in licenza a favore dell'altra Parte. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe













ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della	
comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della	
titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da	
ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.	
È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite	
autonomamente e con mezzi propri.	
L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena	
ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere	
dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione nell'ambito	
delle attività oggetto della presente convenzione, saranno oggetto di separato	
accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si	
applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.	
Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo	
sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette	
conseguiti in collaborazione compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.	
Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati	
L'eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà	
preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della	
presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva	
collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non	
distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni,	
ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra	
confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in	
conformità alle leggi nazionali ed internazionali.	













Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e	
separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà	
autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e	
prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e	
realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono	
dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti	
devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo	
di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed	
internazionali.	
La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo	
necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.	
Articolo 8 - Uso del nome e/o logo delle parti	
Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra	
parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.	
Articolo 9 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione	
La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. Le	
eventuali spese di missione saranno sostenute da ciascuna Parte, per il proprio	
personale e dovranno essere preventivamente autorizzate secondo i rispettivi	
regolamenti e prassi	
Articolo 10 - Copertura assicurativa	
L'Università garantisce la copertura assicurativa ex lege contro gli infortuni e per	
responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della	
presente convenzione.	
L'Università potrà avvalersi di personale esterno (es. tesisti, dottorandi, assegnisti e	
collaboratori) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale	













non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al	
programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.	
La Pinacoteca garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti,	
borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.	
Articolo 11 – Salute e Sicurezza del lavoro	
Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e	
segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti	
applicativi, si concorda che:	
- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili	
Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai	
rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi,	
assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività,	
specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione, in che	
area di attività;	
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare	
se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi	
di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 per i conseguenti adempimenti;	
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i	
nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte	
dell'Ente dal quale dipende.	
L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:	
- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza	
vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto;	
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici	
eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;	
·	













- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività	
frequentate;	
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza	
di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche	
aree di attività.	
Articolo 12 - Durata della convenzione	
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la	
durata di 20 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto	
approvato dagli organi competenti delle parti.	
In caso di rinnovo della Convenzione, alla relazione sui risultati del PROGRAMMA	
DI STUDIO E DI RICERCA dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.	
Articolo 13 - Risoluzione della convenzione	
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla	
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta	
da inviare all'altra parte tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.	
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non	
incidono sulla parte di convenzione già eseguita.	
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali	
Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente	
Convenzione per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal	
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del	
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle	
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	
circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.	
Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è	













dis	sponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata alla "Privacy"	
(ht	ttps://www.unimib.it/privacy);	
Pe	er quanto riguarda la Pinacoteca, l'informativa sul trattamento dei dati personali è	
dis	sponibile nella home page del sito istituzionale dedicata alla "Privacy"	
(ht	ttps://www.beniculturali.it/privacy-policy)	
	Articolo 15 – Controversie	
Og	gni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della	
pre	esente Convenzione, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale,	
sa	rà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.	
13	3, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104	
	Articolo 16 - Registrazione e spese	
La	presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi	
1 ε	e 2 del C.A.D Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo	
20	05, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86.	
Le	eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.	
La	presente Convenzione è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo	
vir	tuale dall'Università (aut. N° 95936 del 23/12/2002) per un importo complessivo	
pa	ıri ad € 64,00, ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642	
	Art. 17 Comunicazioni	
L	e comunicazioni tra le Parti relative alla Convenzione dovranno	
e	essere indirizzate:	
	> se alla Pinacoteca:	
	PEC: pec.pin-br@cultura.gov.it	
	Per comunicazioni relative alle attività scientifiche della	
	collaborazione: Arch. Chiara Rostagno e-mail:	







Pinacoteca di Brera

Palazzo Citterio

Biblioteca Nazionale Braidense

chiara.rostagno@cultura.gov.it

chiara.rostagno@cultura.gov.it	
➢ Se all'Università:	
- PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it	
- E-mail:ricerca.contratti@unimib.it (Area della Ricerca e Terza Missione);	
Per comunicazioni relative alle attività scientifiche della	
collaborazione:	
Prof. Ezio Bolzacchini e-mail: ezio.bolzacchini@unimib.it	
Milano, data della firma digitale	
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	
Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra	
(Prof. Claudio Greco)	
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005	
Milano, data della firma digitale	
PINACOTECA DI BRERA	
Il Direttore Generale della Pinacoteca di Brera	
Dott. Angelo Crespi	
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005	
ALLEGATO A	
PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA	
Proposte Operative: Studio delle caratteristiche dei microinquinanti atmosferici	
nell'ambito museale Pinacoteca di Brera attraverso un protocollo sperimentale	
condiviso (Brera-Sciences)	
II progetto di Ricerca	













Dal 2016 è stato compiuto un percorso di ricerca (Mibac, Università di Milano	
Bicocca) teso a correlare i caratteri chimici e fisici dell'atmosfera rispetto alle	
esigenze di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento all'Ultima	
Cena di Leonardo da Vinci. Il solo controllo delle condizioni termo-idrometriche non	
è più sufficiente per garantire la perfetta conservazione del patrimonio culturale. Tale	
presupposto è l'esito di principale rilievo delle attività di studio e ricerca avviate sin	
dal 2016 dall'Arch. Chiara Rostagno, in qualità di Direttore e Referente di Ricerca	
del Museo del Cenacolo Vinciano.	
Il progetto denominato "Brera-Sciences", a partire dalla base di conoscenze	
maturate e dagli esiti della ricerca condotta, delinea un metodo di studio esaustivo	
delle condizioni di conservazione dei beni culturali, con particolare riguardo per le	
problematiche connesse micro inquinanti ambientali, sia gassosi che particolati.	
Premesse	
I visitatori dei siti museali e dei luoghi della cultura, anche in condizioni di atmosfera	
controllata, sono portatori di aerosol atmosferici e composti gassosi che possono	
comportare un fattore di rischio per i beni culturali.	
L'aerosol è problematico qualora vengano raggiunti i punti di deliquescenza e	
cristallizzazione, da cui si generano transizioni di fase da solido a liquido e viceversa.	
L'aerosol in fase liquida può produrre un degrado di tipo chimico, mentre se	
cristallizza sul bene culturale induce uno stress meccanico provocando una lenta e	
micrometrica disgregazione dell'opera stessa.	
Le linee guida (10 μg/m3 di PM2.5), riportate dalla American Society of Heating,	
Refrigerating and Air- ConditioningEngineers (ASHRAE) Technical Commitee in	
merito ai range termodinamici ammessi, appaiono basate più su un principio di	
precauzione che su criteri scientificamente dimostrati. Ad oggi, non si conosce uno	













strumento di controllo "real-time", in grado di valutare le proprietà chimiche e	
igroscopiche (ovvero il punto di deliquescenza e cristallizzazione) dell'aerosol al fine	
di ottimizzare il funzionamento degli impianti di trattamento dell'aria per siti Museali.	
Obiettivi del progetto	
Per gli aerosol, il progetto <b>Brera-Sciences</b> propone uno studio investigativo e	
propositivo volto alla determinazione sperimentale delle quantità e composizione	
chimica dell'aerosol e del punto di deliquescenza e cristallizzazione per attuare un	
sistema di controllo dello stato fisico dell'aerosol (solido/liquido) al fine di evolvere i	
sistemi tradizionali di controllo e trattamento delle condizioni ambientali per la	
conservazione dei Beni culturali, a cura dell'Università. Verranno anche investigate	
le concentrazioni di ammoniaca e altri microinquinanti gassosi importanti per la	
formazione di particolato atmosferico secondario a cura della Pinacoteca.	
Unità operative Complessive	
Il progetto prevede due coordinatori il Prof. Ezio Bolzacchini responsabile delle	
attività di ricerca dell'Università e l'Arch. Chiara Rostagno, per la Pinacoteca di	
Brera.	
ALLEGATO B	
LABORATORI - UNIVERSITÀ	
Laboratorio di Chimica dell'Ambiente e dei Beni culturali	
ATTREZZATURE - UNIVERSITÀ	
Aerosol Exposure Chamber (n. inventario A92908)	
Cromatografo ionico (n. inventario A113726, A113727)	
Optical Particle Counter OPC-N3 Alphasense (n° inventario A104030, A104031)	
Optical Particle Counter GRIMM 1.107 (numero inventario SA32429, SA32428)	
NanoScan TSI (numero inventario A62076)	











Biblioteca Nazionale Braidense

Partector Naneos (numero inventario A93260)	
Purple Air 2D96 (n° inventario A107131, A107130)	
Analizzatori Black Carbon (etalometri) (n inventario A107134, A107135)	
Analizzatore Black Carbon (n.inventario A92904)	
Estrattore sonicatore (n.inventario A75264)	
PERSONALE - UNIVERSITÀ	
Prof. Ezio Bolzacchini	
Prof. PhD Luca Ferrero	
Dr. PhD Niccolò Losi	
Dr. Andrea Doldi	
PERSONALE – PINACOTECA DI BRERA	
Arch. PHD Chiara Rostagno	
5	